

C O N V E N Z I O N E

tra

PowerCrop S.r.l., con sede legale in Bologna (BO), Via Degli Agresti 6, Codice fiscale/partita IVA 05521090968, di seguito denominata PowerCrop, nella persona dell'Ing. Francesco Pacifico, in qualità di Amministratore Delegato nato a Brindisi il 19/04/1958 e domiciliato per la carica come sopra indicato ed autorizzato alla stipula della presente convenzione;

e

L'ente Terre Regionali Toscane (in seguito indicato come "Ente"), con sede legale in Firenze via di Novoli 26, Partita IVA 00316400530, rappresentato dal Dr. Marco Locatelli, nato a Torino il 4/05/1965, domiciliato presso la sede amministrativa in Località Spergolaia Strada del Mare, 25 – Alberese, il quale interviene nella sua qualità di Direttore "Gestioni Agricole" competente per materia, nominato con decreto n. 3 del 3 ottobre 2013 dal Direttore Generale ed autorizzato, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. 3 del 31/03/2014, esecutivo a norma di legge;

PREMESSO CHE

- la Regione Toscana ha interesse a sviluppare iniziative atte a potenziare la produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese pertanto le biomasse, e a tal fine ha previsto specifiche azioni nel P.S.R. 2007 – 2013;
- il Piano di Sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 prevede, tra gli obiettivi prioritari, la riduzione dei gas serra;
- la "gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima" rappresenta uno degli obiettivi primari della PAC 2014-2020;
- il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012, prevede quale Obiettivo Specifico 2.5 "Contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici e dei loro effetti";
- l'ARSIA ha realizzato nel 2006, in accordo con PowerCrop, una prova sperimentale presso il Centro per il Collaudo e Trasferimento dell'Innovazione di Cesa, atta a valutare la risposta produttiva di colture ligno-cellulosiche per la produzione di biomasse vegetali a scopi energetici;

- a partire dal 2008, con la piena produttività dell'impianto sperimentale, l'ARSIA ha proceduto alla stipula di contratti, al fine di regolamentare le attività sperimentali e di trasferimento dei risultati;
- PowerCrop ha manifestato l'interesse a proseguire presso il Centro per il collaudo e trasferimento delle innovazioni di Cesa (AR), per il biennio aprile 2014 – marzo 2016, una collaborazione volta a verificare la risposta produttiva di colture ligno-cellulosiche per la produzione di biomasse vegetali a scopo energetico;
- L'Ente, ai sensi della L.R. 80/2012 art. 1 comma 2 "Funzioni", svolge attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale;
- L'Ente si rende disponibile a collaborare alla predetta iniziativa;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - La premessa è parte integrante del presente atto.

ART. 2 - L'Ente e PowerCrop convengono di proseguire nell'attività di collaudo delle innovazioni connesse alla gestione di un impianto pilota di pioppo (SRF) realizzato presso la Tenuta di Cesa - Centro per il collaudo ed il Trasferimento dell'Innovazione di Cesa (AR).

ART. 3 - L'Ente, previo accordo con il responsabile tecnico della prova di PowerCrop, provvede con i propri mezzi all'esecuzione degli interventi colturali ad esclusione della raccolta ed estirpo della coltura. L'Ente, tiene indenne PowerCrop da qualsiasi danno e conseguente responsabilità, che a qualunque titolo possa derivare a beni o persone dall'esecuzione delle pratiche colturali sull'impianto.

ART. 4 - PowerCrop provvede ad effettuare eventuali determinazioni analitiche che si rendessero necessarie, a concordare con l'Ente la tempistica e le modalità tecniche di esecuzione delle pratiche colturali da eseguire sull'impianto sperimentale.

ART. 5 - L'Ente e PowerCrop si impegnano a concordare preventivamente le iniziative di trasferimento dei risultati, la composizione dei cantieri di lavorazione in grado di assicurare il contenimento dei costi colturali ed il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 6 - Il responsabile del progetto per PowerCrop è il Dott. Mario Bimbatti, mentre il referente per l'Ente è dr. Luigi Fabbrini. Ogni cambiamento delle persone fisiche sopra menzionate va tempestivamente comunicato all'altro contraente.

ART.7 – La durata della presente convenzione decorre dalla data della stipula sino al 31.03.2016.

ART. 8 – Per l'esecuzione degli interventi colturali per ciascun anno di validità della convenzione, PowerCrop corrisponderà all'Ente € 500,00 Iva esclusa.

Per quanto attiene alla raccolta, PowerCrop si impegna a provvedere al pagamento del costo di trasferimento della trincia Claas; mentre l'Ente provvederà al pagamento delle altre spese di raccolta e carico ed alla vendita del prodotto raccolto.

Per quanto attiene ai costi di estirpo, PowerCrop provvederà a proprio onere e spesa all'operazione di ripristino del terreno con passaggio della fresa forestale per la frantumazione delle ceppaie. L'Ente provvederà con i propri mezzi alla successiva messa a coltura del terreno.

Infine i costi relativi alle eventuali iniziative di trasferimento dei risultati (seminari, incontri tecnici, giornate dimostrative, ecc.) saranno totalmente a carico dell'Ente.

ART. 9 – Il pagamento di quanto dovuto all'Ente, calcolato ai sensi dell'art. 8, verrà effettuato da PowerCrop alla fine di ciascun anno di validità della convenzione a seguito di presentazione da parte dell'Ente di una nota tecnica, di un rendiconto e della relativa fattura. L'importo verrà corrisposto con bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di fatturazione e dovrà essere accreditato sul c.c. Bancario intestato a Terre Regionali Toscane (IBAN IT 41 N 01030 14300 00000 3416903).

ART. 10 – La presente convenzione potrà essere risolta da ciascuna parte, qualora l'altra parte risultasse inadempiente per uno o più degli obblighi previsti a suo carico e non vi ponesse rimedio entro 30 giorni dalla diffida ad adempiere inviata dall'altra parte.

ART. 11 – Ciascuna delle parti provvederà alle coperture assicurative di legge del rispettivo personale che è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione di ricerca, nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 12 - Le parti convengono che non sussistono le condizioni per il verificarsi di rischi interferenti e pertanto non si rende necessario produrre il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferente (DUVRI). Nell'ipotesi in cui dovessero successivamente sussistere condizioni per il verificarsi di rischi interferenti, le parti redigeranno il DUVRI, cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto del presente contratto.

Le parti si impegnano comunque a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività in oggetto.

ART. 13 – Le spese per eventuale registrazione nonché quelle di bollo e di eventuali oneri inerenti alla presente convenzione saranno a carico dell'Ente.

ART. 14 – Tutte le notizie e i dati relativi all'attività oggetto della convenzione, forniti dall'Ente a PowerCrop, sono da considerarsi informazioni confidenziali. Pertanto l'Ente si impegna a non utilizzarle per finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione ed a mantenere e far mantenere ai propri dipendenti e/o collaboratori, in assenza di un'apposita autorizzazione scritta di PowerCrop, la massima riservatezza per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di cessazione di tale contratto, determinata da qualsivoglia causa. L'Ente si riserva comunque di utilizzare i soli dati sperimentali raccolti per finalità istituzionali previa preventiva comunicazione all'altro contraente.

Art. 15 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le parti dichiarano congiuntamente di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la predisposizione della presente convenzione siano oggetto di trattamento finalizzato a tale scopo.

ART. 16 La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto e che non siano definibili in via amministrativa saranno deferite ad un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri in qualità di amichevoli compositori, scelti uno da ciascuna delle Parti ed un terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo fra le Parti stesse o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze. Sede dell'arbitrato è Firenze.

Firenze, li

PER Terre Regionali Toscane
Il Direttore "Gestioni Agricole"
(Dr. Marco Locatelli)

PER POWERCROP S.r.l.
Amministratore Delegato
(Ing. Francesco Pacifico)

.....

.....

“ Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 2° comma del c.c. il sottoscritto dichiara di approvare le disposizioni di cui agli Articoli 9, 10, 14, 16 della presente convenzione”

POWERCROP S.r.l.
Amministratore Delegato
Ing. Francesco Pacifico

.....